
Piteco S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2018 e da ultimo modificata
in data 18 giugno 2021

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Piteco S.p.A. (di seguito “**Piteco**” o “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla ammissione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624 (il “**Regolamento**”), nonché in attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”).

La Procedura disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di Piteco, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La presente Procedura vale come istruzione impartita da Piteco a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, TUF.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto, per quanto ancora applicabile, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”), che si allega alla presente Procedura quale “Allegato A”.

La presente Procedura è stata approvata in data 10 maggio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti (ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 2.1 della Procedura). La Procedura è stata da ultimo modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del [18] giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Piteco.

Articolo 1

DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Parti correlate”:

Ai fini della presente Procedura, per “parti correlate” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento¹

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, tramite strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, anche con il supporto di eventuali altre Direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli Amministratori e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società, un elenco delle parti correlate alla Società (l’**“Elenco Parti Correlate”**).

Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco Parti Correlate, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Piteco e delle società che esercitano il controllo sulla stessa, nonché agli ulteriori soggetti indicati nell’art. 114, comma 5 del TUF che siano Parti Correlate della Società, con cadenza annuale, il questionario riportato nell’**“Allegato C”**. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo medesima, con copia all’Amministratore Delegato e al Responsabile della Funzione *Internal Audit*, il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi eventuali aggiornamenti, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario ogniqualvolta intervengano variazioni in relazione alle informazioni ivi contenute.

“Operazioni”

Per “operazioni con parti correlate” si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002, così come richiamati nel Regolamento².

“Amministratori Indipendenti”, “Amministratori Non Correlati” e “Amministratori Coinvolti nell’Operazione”

Ai fini della Procedura:

- per “amministratori indipendenti”, si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance e in vigore dal 1° gennaio 2021, cui la Società ha aderito);

¹ Per facilità di lettura, in linea con il Regolamento, nell’Allegato B si riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali.

² Per facilità di lettura, in linea con il Regolamento, nell’Allegato B si riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali.

- per “amministratori non correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “amministratori coinvolti nell’operazione”, si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione di volta in volta rilevante un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Articolo 2

APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Piteco previo parere favorevole di un comitato composto da almeno tre amministratori indipendenti (il “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**”) fermo restando quanto segue. Qualora il numero degli amministratori indipendenti in carica in seno al Consiglio di Amministrazione sia: (i) superiore a tre, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate viene, di volta in volta, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) pari a tre, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si intende automaticamente costituito nelle persone di detti amministratori indipendenti non essendo necessaria l’adozione di apposita delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione; (iii) inferiore a tre, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi sub (i) e (ii) che precedono, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, alla quale sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, partecipa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Nel caso sub (iii) che precede, il parere degli amministratori indipendenti in carica ovvero dell’esperto indipendente, a seconda del caso, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione. In tal caso, gli amministratori indipendenti e l’esperto, a seconda del caso, si confrontano previamente con i soggetti sopra indicati ove lo ritengano opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa.

2.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, trasmette la Procedura, unitamente all’Elenco Parti Correlate alle principali Direzioni delle funzioni aziendali di Piteco, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili

previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit* e Responsabile della Funzione *Internal Audit*, Collegio Sindacale).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, agli Amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, sottoscritta dall'Amministratore Delegato della Capogruppo, con allegato un estratto della Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla Capogruppo (all'attenzione dell'Amministratore Delegato e della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La Procedura trova applicazione a far data dall'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.pitecolab.it, alla sezione "*Investor Relations*" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

Articolo 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata di Piteco, essi comunicano tempestivamente alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, che informa l'Amministratore Delegato, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- parte correlata (dati identificativi della stessa) controparte dell'operazione e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;

- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e della Funzione *Internal Audit*, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 5;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 8.

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la Procedura per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

Nel caso sub (a) che precede, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, su impulso dell'Amministratore Delegato, avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 5.

Nel caso sub (b) che precede, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 8 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 7); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 8.

Articolo 4

PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Piteco.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento), in deroga all'art. 8 del Regolamento, una procedura che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (“*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*”). Nel caso in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la Società dovrà adeguare le proprie procedure nei termini previsti dall'art. 10 del Regolamento.

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 5, le operazioni con parti correlate sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nomina il relativo Presidente ed approva un apposito regolamento contenente le regole di funzionamento del predetto comitato, ove ne ravvisi l'opportunità.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione (siano esse di minore o maggiore rilevanza ai sensi della Procedura), in ogni caso, lo/gli Amministratore/i Coinvolto/i si astiene/astengono dalla votazione della stessa³

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione (con astensione dell'eventuale Amministratore Coinvolto nell'Operazione): (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché (ii) le decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, individuate dal successivo paragrafo 9.2.

³ Al riguardo si precisa che (i) lo/gli Amministratori tenuto/i ad astenersi dalla votazione, concorre/ono al raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto, ma è /sono escluso/i dal computo del quorum deliberativo di cui alla legge e allo statuto e (ii) l'obbligo di astensione riguarda solo la fase deliberativa.

Articolo 5

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (con astensione dell'eventuale Amministratore Coinvolto nell'Operazione) in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché alle decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate individuate dal successivo paragrafo 9.2 in conformità all'Allegato 3 del Regolamento, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, concluse le attività di cui al precedente paragrafo 3:

- (a) la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:
- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
 - le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
 - gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

- (b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati e/o Amministratori Coinvolti nell'Operazione in relazione ad una determinata operazione con parti correlate, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato

parere favorevole dovrà essere rilasciato dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati e non Coinvolti nell'Operazione eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente, fermo restando la verifica preventiva dell'indipendenza (secondo quanto *infra* indicato). Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti di cui sopra, ogni riferimento al Comitato contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito (a seconda del caso) all'Amministratore Indipendente o agli Amministratori Indipendenti non Correlati, al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 4, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di Piteco l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o parti correlate della controparte dell'operazione.

Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza dell'esperto (o degli esperti, a seconda del caso) tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, l'Amministratore Delegato, altri Consiglieri esecutivi o dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di Piteco o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di Piteco al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che ha esaminato e valutato l'operazione ai fini del rilascio del parere medesimo.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie

e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Piteco, con il supporto delle Direzioni delle funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.pitecolab.it, alla sezione "*Investor Relations*".

5.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 5.1.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'operazione di maggiore rilevanza come individuata dal successivo paragrafo 9.2 sia di competenza dell'Assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3, del Regolamento e, pertanto, l'Operazione non potrà essere realizzata in presenza di un voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, a condizione che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6

OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Piteco esamini e/o approvi operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di Piteco ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i tre giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Si applicano i principi generali di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.1, anche con riferimento al conferimento degli incarichi a uno o più esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

L'Amministratore Delegato, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Piteco una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Articolo 7

PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 5, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo paragrafo 9.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

L'Amministratore Delegato, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di Piteco, rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera supera una delle soglie di rilevanza individuate al successivo paragrafo 9.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8

CASI DI ESENZIONE

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 8.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 8.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 8.3);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 8.4);
- e) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 8.5);
- f) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 8.6);
- g) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 8.7).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) e (f) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

8.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di Piteco ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 200.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 100.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica.

Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo, durante il singolo esercizio, di più operazioni concluse con una stessa parte correlata, tra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario.

8.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

8.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Piteco abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

8.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

8.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Piteco e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di

corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" di cui al presente art. 8.4 della Procedura è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, la quale riferisce in ogni caso all'Amministratore Delegato riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie", l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

8.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 9.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato, entro il termine indicato nell'art 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo;
- il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 8.4.1, verifica senza indugio, e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art. 13 del Regolamento, alle operazioni di maggiore rilevanza definite operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*, e ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

8.5 Operazioni urgenti

Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, e ferma altresì la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale di Piteco delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno otto giorni prima. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di Piteco, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale di Piteco, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

8.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Piteco.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo che riferisce all'Amministratore Delegato, il quale, ove lo ritenga opportuno, può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di Piteco e altre parti correlate a Piteco medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate di Piteco, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'operazione è svolta (*cf.* Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

8.7 Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- (d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

Articolo 9

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

9.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

L'Amministratore Delegato, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di Piteco e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle

Controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione di cui al paragrafo 8 della presente Procedura almeno con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza esenti approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piteco e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Piteco medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro.

9.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e redatto in conformità all'art. 5 del Regolamento e all'Allegato 4 del Regolamento medesimo, cui si rinvia.

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Piteco direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di Piteco, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Piteco rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione (per tale intendendosi ad esempio operazioni di acquisizione e cessione) e il totale attivo di Piteco; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Piteco,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Ai fini degli obblighi informativi di cui al presente par. 9.2, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Piteco, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

9.3 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;

- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, in tale comunicato sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate al par. 9.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato n. 4 del Regolamento e dal paragrafo 8 della presente Procedura, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR in materia di operazioni con parti correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

Articolo 10
VIGILANZA SULLA PROCEDURA

Il collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

Articolo 11
RISERVATEZZA

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

ALLEGATI

Allegato A - Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”

Allegato B - Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002

Allegato C – “Questionario relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di Piteco Spa”

ALLEGATO B

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]¹.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

ALLEGATO C

MODELLO DI “QUESTIONARIO”

Relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di Piteco S.p.A.

Dati Personali e data compilazione del questionario

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	
Data compilazione del questionario	

1 – Stretti familiari [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate a Piteco S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) **il coniuge¹ o il convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) **i Suoi figli**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) **le persone a Suo carico**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) **i figli del coniuge o del Suo convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

¹ Inclusi i coniugi separati.

5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con Piteco S.p.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2.A Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate a Piteco S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Esistono entità italiane o estere nelle quali **Lei** esercita direttamente o indirettamente 1) il controllo⁽¹⁾ o il controllo congiunto⁽²⁾, 2) un'influenza notevole⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto?

SI

NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella "Natura della correlazione" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

--	--	--	--

* Nella casella “**Natura della correlazione**” le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. **2** per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. **3** per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Nota 1 – Definizione di Controllo (IFRS 10, paragrafi 6 e 7).

Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull’entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14, IFRS 10);
- b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16, IFRS 10); e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18, IFRS 10).

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (IFRS 11, paragrafo 7).

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6).

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- d) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- e) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- f) la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;

- g) l'interscambio di personale dirigente; o
- h) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.